

## **DIRITTI TELEVISIVI SUGLI EVENTI SPORTIVI**

*Le controversie Premier League v. QC Leisure e Murphy v. Media Protection Services*  
Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Casi C-403/08 e C-429/08  
Il parere dell'Avvocato Generale Juliane Kokott

a cura di  
**AVVOCATO LUCIANO DAFFARRA**

Al fine di sfruttare in maniera ottimale i diritti relativi alla trasmissione in diretta delle partite di calcio del proprio Paese, le varie associazioni del settore calcistico dei diversi Stati dell'Unione Europea, come la Football Association Premier League (FAPL), stipulano contratti di licenza dei propri diritti in esclusiva a favore di *broadcasters* che sfruttano attraverso i media televisivi le partite di calcio nel relativo ambito territoriale. A salvaguardia dell'esclusività di questi diritti, i titolari si trovano nella necessità di dover prevenire che tali trasmissioni vengano visualizzate al di fuori dell'area oggetto della licenza, consentendo la ricezione delle immagini in chiaro solo a beneficio degli utenti che siano muniti di apparecchi atti alla decodifica del segnale in una determinata area geografica.

Il 3 febbraio 2010, Juliane Kokott, uno degli otto avvocati generali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha espresso il parere obbligatorio previsto dal processo comunitario, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08. Tale parere, per il suo contenuto, potrebbe aprire la strada al potenziale smantellamento dell'attuale sistema di accordi di esclusività territoriale.

Il nodo centrale delle cause riunite C-403/08 e C-429/08 riguarda la legittimità dell'uso, all'interno di un Paese membro dell'Unione Europea, delle *smart-card* fornite ed utilizzate per la decodificazione delle trasmissioni televisive satellitari in un altro Paese unionista. Dette *smart-card*, quindi, se inserite in un apparato per la decodifica (*set-top-box*), consentono la visione delle partite della FAPL da parte degli utenti anche in un Paese diverso da quello per il quale ne è stato acquisito il diritto attraverso un contratto stipulato dagli utenti con il fornitore di servizi *pay-television* detentore di quei diritti per un determinato territorio. Secondo il principio di suddivisione territoriale dei diritti, la *smart-card* acquistata in un Paese dovrebbe essere utilizzata dagli utenti per la visione dei programmi solo in tale Paese e ciò perché il valore commerciale degli eventi sportivi in questione ed il corrispettivo chiesto dai titolari dei diritti per lo sfruttamento delle immagini in tale territorio non sono paragonabili con quelli praticati nel Paese ove gli eventi si svolgono.

Il parere espresso il 3 febbraio 2011 dall'Avvocato Generale J. Kokott prende una posizione nettamente a favore delle parti convenute, i pub e gli utenti dei servizi fuori dell'ambito territoriale della licenza. In

fatti, il punto di vista dell'AG è che l'attuale sistema di esclusività dei diritti controversi costituisca una "violazione alla libertà di prestare servizi".

Anche se il parere dell'AG non è vincolante, va da subito evidenziato che la Corte di Giustizia delle Comunità europee tende a seguire i consigli ed i moniti degli avvocati generali. E' quindi improbabile che la Corte del Lussemburgo emetta una sentenza che vada totalmente in senso contrario al parere emesso dalla Kokott. E' piuttosto probabile che, come accaduto in passato, la Corte di Giustizia interpreti una o più delle questioni poste alla sua attenzione in maniera differente rispetto alla visione dell'AG.

Dal nostro angolo visuale, il ragionamento seguito dall'Avvocato Generale Kokott sembra confondere la libera circolazione degli apparati atti alla decodifica del segnale televisivo, con i diritti esclusivi che tali apparati consentono di sfruttare.

E' di tutta evidenza che il ragionamento dell'AG lascia fortemente perplessi soprattutto alla luce delle regole sull'"esaurimento del diritto" le quali, ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, non si applicano alla comunicazione al pubblico di opere tutelate, regole che, secondo l'ottica dell'AG, non sarebbero applicabili ai programmi ricevuti tramite *decoder* in quanto tali apparati fornirebbero una semplice "riproduzione" delle immagini criptate ed esse non sarebbero quindi oggetto di comunicazione al pubblico.

Le preoccupazioni dei titolari dei diritti sono pienamente fondate: ove il parere dell'Avvocato Generale Kokott venisse seguito dalla Corte di Giustizia, la susseguente sentenza potrebbe avere un forte impatto sul mondo dello sport ed in quello dei media in generale. Infatti, una decisione conforme ai principi sopra illustrati potrebbe impedire alle emittenti nazionali di controllare la trasmissione degli eventi di cui esse detengono i diritti in tutta l'Unione Europea. Più specificatamente, i titolari dei diritti (le associazioni degli organizzatori degli eventi sportivi) potrebbero non essere più in grado di segmentare il mercato su base territoriale, come avviene oggi, con la conseguenza che essi si potrebbero trovare a dovere modificare in maniera sostanziale il modo in cui sfruttano tali diritti attraverso la loro cessione alle varie emittenti televisive europee.

A nostro sommo avviso, ove la Corte di Giustizia seguisse la direzione indicata dall'Avvocato Generale, le intenzioni di liberalizzazione del mercato perseguite da quest'ultima potrebbero raggiungere l'effetto opposto, ovvero quello di rendere l'accesso alla trasmissione delle partite di calcio più arduo per i consumatori e per le emittenti televisive in tutta l'Unione Europea.



In conclusione, il parere dell'Avvocato Generale nelle controversie in oggetto, che qui abbiamo brevemente commentato, non sembra offrire soluzioni ad un problema, quello delle esclusive territoriali, ma – piuttosto – pare diretto a crearne uno maggiore, potenzialmente atto a mettere in crisi l'intero sistema di distribuzione dei diritti e di licenza della Proprietà Intellettuale nell'Unione Europea.